CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. Q3

DEL <u>OY/OY</u>/2021

OGGETTO: Lavori di completamento, a seguito di rescissione di contratto, dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei 2° e 3° lotto – "Stralcio A".

D.D.G. N.1411 del 30.11.2010.

Autorizzazione subappalto nell'ambito dei lavori previsti nella perizia suppletiva migliorativa datata 11/12/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di Luglio il Commissario ad acta, dott. Calogero Ferrantello, con l'assistenza dell'Avv. Domenica Eleonora Bruno, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio, che svolge le funzioni di Segretario, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21 del 26/02/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "pe-riodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è

pro-ceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei conti è decaduto ed è in attesa di essere costituito;

VISTO il D.D.G. n. 1221 del 28.09.2011 con il quale il Dott. Calogero Ferrantello è stato nominato Commissario ad acta presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna per i lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei 2° e 3° lotto – Stralcio A;

VISTO il D.D.G N.1411 DEL 30/11/2010 con il quale il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha assunto l'onere del finanziamento del menzionato Progetto, per l'importo complessivo di € 9.257.000,00;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 33 dell'08/05/2014 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'ing. Giuseppe Vruna, funzionario direttivo quadro del Consorzio di Bonifica 6 Enna;

VISTO

- il contratto di appalto stipulato a Enna in data 15/11/2011, registrato a Nicosia il 21/11/2011 al n. 2343 serie1T:
- la perizia suppletiva migliorativa per maggiori lavori, pari ad €. 280.000,00, oltre IVA (di cui € 269.653,40 al netto degli oneri di sicurezza ed € 10.346,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), redatta dalla direzione dei lavori in data 11/12/2020;
- il parere tecnico favorevole espresso dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Regolamento sui Lavori Pubblici (D.P.R. n. 554/1999);
- la delibera n. 1 del 01/04/2021 con la quale è stata approvata la suddetta perizia suppletiva migliorativa per l'importo complessivo invariato di €. 9.257.000,00, comprensivo dei maggiori lavori da eseguire con la perizia suppletiva migliorativa di €. 280.000,00 oltre IVA;
- l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa in data 29/03/2021;
- la richiesta avanzata dall'impresa con nota del 25/05/2021, acquisita al protocollo consortile n. 3921 del 27/05/21 di autorizzazione a subappaltare alla ditta Teknoproofing- s.r.l. con sede legale in Grammichele (CT) Via Benedetto Croce n. 44, Codice Fiscale e Partita Iva 05756440870, i lavori di posa in opera della impermeabilizzazione del bacino idrico di Contrada Conca Bauda a Nicosia, nonché le ulteriori documentazioni necessarie alla stessa autorizzazione e pervenute al prot. n.3989 del 28705721 prot. n.4578 del 22/06/21 e prot. n. 4706 del 25/06/21;
- l'art. 29 del richiamato contratto d'appalto del 2011 che regolamenta le condizioni del subappalto tra stazione appaltante e impresa;
- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 108 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), che consente l'affidamento in subappalto, alle seguenti condizioni:
 - ✓ che l'importo del subappalto non superi il trenta per cento dell'importo dei lavori della perizia suppletiva migliorativa;
 - ✓ che l'affidatario provveda al deposito del contratto di sub appalto presso la stazione
 appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle
 relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di sub appalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice, in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

- ✓ che l'affidatario, che si avvale del subappalto, deve dichiarare la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile;
- ✓ che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso.

CONSIDERATO che l'impresa, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

VISTA la Relazione prot. n. 5053 del 05/07/2021, con la quale tra l'altro il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. G. Vruna, ha dichiarato la regolarità della documentazione trasmessa dall'impresa in argomento, per l'autorizzazione al sub appalto, rispetto alla normativa vigente, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che non sussistono, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii.;

RILEVATO altresì che, ai fini di quanto sopra indicato, l'affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art. 118 del D.lgs. n.163/2006) e dall'art. 29 del contratto d'appalto stipulato nel 2011;

ACCERTATO che non sussistono allo stato motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art. 118 del D.lgs. n.163/2006) e dall'art. 29 del contratto d'appalto stipulato nel 2011;

RILEVATO che l'intestato Consorzio potrà revocare in ogni tempo l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non risultasse positiva;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e rilevato da intendersi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

- 1) DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla ditta Teknoproofing- s.r.l. con sede legale in Grammichele (CT) Via Benedetto Croce n. 44, Codice Fiscale e Partita Iva 05756440870 per la esecuzione dei lavori di posa in opera della impermeabilizzazione del bacino idrico di Contrada Conca Bauda a Nicosia, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando espressamente atto che la presente autorizzazione è subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione ipso iure del contratto;
- 2) DI COMUNICARE nelle forme di legge la presente deliberazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Rup e al Direttore dei lavori, onerando di tale incombenza l'Area Amministrativa consortile di competenza;
- 3) DI TRASMETTERE la presente Delibera all'Area Amministrativa consortile, Settore Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
- 4) DI MUNIRE di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza.

F.to IL SEGRETARIO

(Avv. D. Eleonora Bruno)



F.to IL COMMISSARIO AD ACTA

(Dott. Calogero Ferrantello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

pubblicata		Consorziale		ul sito	n. <u>U3</u> del <u>O7</u> istituzionale	del	Consorzio
(www.conso	<u>rziobonifica</u>	<u>6enna.it</u>)	dal				al
		•					
		· .					
Enna, lì	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, i					
	:		IL	DIRIGEN'	ΓE AREA AMM	INISTR	RATIVA
				(Av	v. D. Eleonora B	runo)	
	i						
	;						
,							
	•						
E' copia co	nforme per ı	uso amministr	ativo.				
	:	·.					
Enn	a, lì						
			IL	DIRIGEN	TE AREA AMN	4INISTI	RATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)

All. A

Protocollo nr.: 0005053

del 05/07/21

Ente: Consorzio di Bonifica 6 ENMandat.Cons.Bon.Sicilia.

Oient.

A00:

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA


VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALL'IMPRESA ACQUEDOTTI MONTI EREI S.R.L. A CORREDO DELLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO

OGGETTO: Lavori di completamento, a seguito di rescissione di contratto, dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei – 2° e 3° lotto – "Stralcio A" – Perizia suppletiva migliorativa approvata con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 01/04/2021.

PREMESSO:

- che con contratto rep. 34518 raccolta n. 17182 stipulato a Enna il 15/11/2011, registrato a Nicosia in data 21/11/2011 al n. 2343, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Acquedotto Monti Erei s.c.ar.l. con sede a Regalbuto in via Archimede snc, per l'importo complessivo di €. 5.602.891,68, di cui €. 5.395.848,32 per lavori, al netto del ribasso medio dell'offerta del 15,3984 %, ed €. 207.043,36 per oneri di sicurezza;
- > che, ultimati i lavori nel 2015, nelle fasi di riempimento del serbatoio di Conca Bauda, propedeutiche al collaudo dei lavori, sono emerse delle criticità che hanno portato alla stesura di una Perizia Suppletiva Migliorativa al fine di incrementare le caratteristiche di tenuta idraulica del serbatoio, anche al fine di migliorare la qualità dell'intera opera e ridurre i costi di esercizio e di manutenzione della stessa;
- > che la citata Perizia Migliorativa Suppletiva, redatta in data 11/12/2020, è stata sottoscritta dall'impresa affidataria Acquedotto Monti Erei srl in data 29/03/2021;
- che, con Delibera n. 1 del 01/04/2021, è stata approvata la suddetta perizia suppletiva migliorativa, con parere tecnico favorevole espresso dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Regolamento sui Lavori Pubblici (D.P.R. n. 554/1999), per l'importo complessivo invariato di €. 9.257.000,00, comprensivo dei maggiori lavori da eseguire con la perizia suppletiva migliorativa di €. 280.000,00 oltre IVA;
- che l'impresa Acquedotti Monti Erei, con nota inviata via pec del 25/05/2021ed acquisita al protocollo consortile al n. 3921 del 27/05/21, ha chiesto l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto dei lavori di posa in opera della impermeabilizzazione del serbatoio di Contrada Conca Bauda allegando copia del relativo contratto stipulato con la ditta Teknoproofing- s.r.l. con sede legale in Grammichele (CT) Via Benedetto Croce n. 44, Codice Fiscale e Partita Iva 05756440870, a Nicosia.
- ➤ Che l'impresa Acquedotti Monti Erei, con nota inviata via pec del 27/05/2021, acquisita al protocollo consortile al n. 3989 del 28/05/21, ha reinviato il contratto di subappalto modificato in alcune parti;
- che l'impresa Acquedotti Monti Erei, con pec del 21/06/21 (prot.n4578 del 22/06/21) ha inviato la dichiarazione resa, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000, dall'Amministratore Unico dell'impresa Acquedotti Monti Erei, di non sussistenza di alcuna forma di controllo o collegamento con l'impresa subappaltatrice Tecnoprocofing;
- > che, con pec del 24/06/21 acquisita al protocollo consortile al n. 4706 del 25/06/21, l'impresa

gh



VISTO:

- l'art. 29 del richiamato contratto d'appalto del 2011 che regolamenta le condizioni del subappalto tra stazione appaltante e impresa;
- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 108 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), che consente l'affidamento in subappalto, alle seguenti condizioni:
 - che l'importo del subappalto non superi il trenta per cento dell'importo dei lavori della perizia suppletiva migliorativa;
 - ✓ che l'affidatario provveda al deposito del contratto di sub appalto presso la stazione
 appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle
 relative prestazioni;
 - ✓ che al momento del deposito del contratto di sub appalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);
 - ✓ che l'affidatario, che si avvale del subappalto, deve dichiarare la sussistenza o meno di
 eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile;
 - ✓ che l'affidatario deve corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso.
- l'art. 67 "Effetti delle misure di prevenzione" del D.Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii., che richiede, nei confronti della ditta subappaltatrice, la dichiarazione di non avere riportato alcuno dei divieti previsti nello stesso articolo.

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra indicato, l'affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art. 118 del D.lgs. n.163/2006) e dall'art. 29 del contratto d'appalto stipulato nel 2011;

RILEVATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto, riscontrando la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, in particolare:

- ✓ con pec del 25/05/21 (prot n. 3989 del 27/05/2021) e pec del 27/05/21 (prot. n. 3989 del 28/05/2021) sono stati trasmessi il contratto di subappalto, il relativo certificato camerale della ditta subappaltatrice "Tecnoproofing srl" di Misterbianco (CT), la dichiarazione dell'organico nonchè il DURC;
- ✓ che l'importo del contratto di subappalto, pari ad € 65.625,00, è il 30% dell'ammontare dei lavori della citata Perizia suppletiva migliorativa, in conformità ai limiti prescritti dal Codice dei contratti per l'importo del subappalto;
- ✓ è pervenuta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);
- ✓ al punto 2.2 della richiamata dichiarazione di cui all'art 80 del Codice dei Contratti, la ditta subappaltatrice ha dichiarato inoltre di non avere riportato alcuno dei divieti previsti all'art.

67 "Effetti delle misure di prevenzione" del D.Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii,;

- ✓ l'Amministratore Unico dell'impresa Acquedotto Monti Erei srl, dott. Trapani Vincenzo, ha trasmesso la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, circa la non sussistenza di qualunque forma di controllo o di collegamento con la ditta subappaltatrice (con pec del 21/06/2021 assunta al protocollo consortile al n.4578 del 22/06/21;
- ✓ che al momento del deposito del contratto di sub appalto presso la stazione appaltante, l'affidatario ha trasmesso, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);
- ✓ che, nel contratto di subappalto, e precisamente all'art. 4 comma 1, viene stabilito che gli
 oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso offerto dalla ditta subappaltatrice, sono quantificati
 pari al 5% dell'importo contrattuale di € 62.625,00;
- ✓ Che tra i documenti allegati alla pec del 25/05/2021 (prot n. 3989 del 27/05/2021), è presente la copia del DURC on line del 20/04/21, scadenza il 18/08/21 prot Inail 27149427, in cui viene dichiarata la regolare posizione della ditta subappaltatrice "Tecnoproofing s.r.l." nei confronti dell'INPS ed INAIL.

Per quanto sopra premesso e visto, il sottoscritto Ing. Vruna Giuseppe, avendo visionato la documentazione sopra descritta, dichiara che i documenti prodotti dall'impresa Acquedotto Monti Erei srl sono conformi all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 108 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), per l'affidamento in subappalto dei lavori di posa in opera dei materiali previsti nella Perizia Migliorativa suppletiva.

₽/R.U.P

(Dott. Ing Giuseppe Vrang)